

TI_GERICHTE 38.2021.19 vom 31. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2021.19

FR: TI_GERICHTE 38.2021.19 du 31 mai 2021

IT: TI_GERICHTE 38.2021.19 del 31 maggio 2021

Regeste

L'opposizione 16.6.21 interposta contro la decisione del 4.5.21 con cui l'amministrazione ha riconosciuto ILR dal 17.3.20 e non dal 12.3.20 è tardiva. Non sussistono validi motivi per restituire termine. Si prescinde, tutto ben considerato (cfr. consid. 2.7.), dal carico di spese giudiziarie

Erwägungen

E. 10

ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015).

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: *Praktische Anwendungsfragen des ATSG*, 2003, pagg. 130 segg.).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

Conseguentemente l'opposizione datata 16 giugno 2020, pervenuta alla Sezione del lavoro il 17 giugno 2020 (cfr. doc. 3) si rivela tardiva.

Ai sensi dell'art. 14 Lptca, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA relativo alla restituzione in termini.

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro il provvedimento del 4 maggio 2020 con cui la Sezione del lavoro ha riconosciuto le indennità per lavoro ridotto alla ditta ricorrente dal 17 marzo 2020 (e non dal 12 marzo 2020 come postulato dalla Sagl; cfr. doc. 1; consid. 1.1.) al 16 settembre 2020

In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l'invio tardivo dell'opposizione.

2.7. Il TCA non ignora, da un lato, che nell'opposizione del 16 giugno 2020 l'insorgente ha contestato, oltre la data di inizio del diritto alle indennità per lavoro ridotto, anche il mancato riconoscimento del diritto all'indennità per i soci gerenti e rispettivi coniugi a far tempo dal 1° giugno 2020 (cfr. doc. 3; consid. 1.5.).

Dall'altro, che la Cassa _____, il 10 giugno 2020, ha inviato alla RI 1 uno scritto con cui l'ha informata riguardo alla fine ■ dal 1° giugno 2020 ■ del diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi (cfr. doc. A4; consid. 1.4.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.